

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

del 16 dicembre 2015 (Stato: 1° luglio 2022)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le competenze e i compiti della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (di seguito: «Commissione») e della sua segreteria (art. 76 cpv. 1 lett. h e art. 89 LADI).

Art. 2 Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento si applica a tutte le competenze della Commissione derivanti dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e dalle relative ordinanze d'esecuzione.

² Sulla base del presente regolamento non possono essere attribuite altre competenze o essere imposti ulteriori obblighi.

Capitolo 2: La Commissione

Sezione 1: In generale

Art. 3 Commissione extraparlamentare

La Commissione è una commissione extraparlamentare decisionale. Fa parte dell'Amministrazione federale decentralizzata e fa capo al DEFR.

Art. 4 Composizione

¹ La Commissione è composta di sette rappresentanti dei datori di lavoro, di sette dei lavoratori e di sette della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche (art. 89 cpv. 6 LADI). I membri dell'Assemblea federale non possono far parte della Commissione (art. 14 lett. c LParl).

² Per quanto riguarda i rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche, quattro sono rappresentanti dei Cantoni e tre della Confederazione e delle cerchie scientifiche.

³ I Cantoni e le associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori trasmettono le loro proposte di nomina all'autorità di nomina per il tramite del DEFR.

⁴ Le associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori provvedono affinché i diversi settori siano adeguatamente rappresentati.

⁵ Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente (art. 89 cpv. 7 LADI).

⁶ La Commissione nomina, su proposta dei datori di lavoro e dei lavoratori, un vicepresidente per ciascuna parte. I vicepresidenti fungono alternativamente, per un periodo di due anni, da supplenti del presidente.

Art. 5 Esercizio del mandato a titolo personale

I membri della Commissione partecipano personalmente alle sedute. Non possono farsi rappresentare.

Art. 6 Durata del mandato (art. 8g OLOGA)

¹ La durata del mandato dei membri della Commissione è di quattro anni. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

² Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest'ultima.

Art. 7 Limitazione della durata della funzione (art. 8i OLOGA)

¹ La durata della funzione dei membri della Commissione è limitata a 12 anni al massimo.

² In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione.

³ La limitazione della durata della funzione non si applica ai rappresentanti della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento della Commissione o la cui qualità di membro è prevista d'ufficio da un altro atto normativo.

Art. 8 Ricorso a esperti esterni

¹ La Commissione può far capo alla consulenza di esperti esterni.

² Se per adempiere i propri compiti la Commissione fa capo a esperti esterni all'Amministrazione, le spese risultanti sono a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 9 Finanziamento (art. 92 cpv. 5 LADI)

¹ Le spese della Commissione sono a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Le indennità per le sedute della Commissione, segnatamente la categoria di indennizzo, gli importi delle diarie, il rimborso delle spese di viaggio e le altre indennità sono definite secondo l'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹.

Art. 10 Segreto d'ufficio e obbligo del segreto

¹ I membri della Commissione sottostanno al segreto d'ufficio su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito della loro attività al servizio della Commissione.

² L'autorità superiore della Commissione è competente per sciogliere dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale.

³ I membri della Commissione sono altresì tenuti all'obbligo particolare del segreto in materia di assicurazioni sociali conformemente all'articolo 33 LPGa.

⁴ I documenti messi a disposizione della Commissione nel quadro della sua attività e i verbali delle sedute sono confidenziali. Possono essere trasmessi unicamente con il consenso del presidente della Commissione.

Art. 11 Informazioni

¹ Spetta al presidente, congiuntamente o d'intesa con i due vicepresidenti, riferire sull'attività della Commissione e informare il pubblico.

² Il presidente riporta in forma scritta l'esito delle sedute ai capi degli organi d'esecuzione.

Sezione 2: Sedute

Art. 12 Convocazione

¹ Le sedute sono convocate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno sei membri.

² I membri ricevono l'invito, l'ordine del giorno e la relativa documentazione almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. L'invio può avvenire in forma elettronica.

Art. 13 Deliberazioni

¹ La Commissione può deliberare validamente se sono presenti almeno 11 membri.

² Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

³ In casi di parità, decide il presidente.

⁴ La Commissione può anche deliberare mediante circolazione degli atti, a meno che quattro membri della Commissione non chiedano una discussione entro tre giorni feriali dalla presentazione della proposta di deliberazione.

Art. 14 Ricusazione e diritto di voto

¹ I membri della Commissione si ricusano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse professionale o personale diretto.

² Non vi è interesse personale o altro motivo di ricusazione se un membro della Commissione rappresenta gli interessi di un'associazione oppure quelli della Confederazione o del Cantone in qualità di loro rappresentante.

³ In caso di controversia in merito a una ricusazione, la Commissione decide in assenza del membro interessato.

⁴ Il presidente della Commissione non ha diritto di voto negli affari che riguardano il bilancio preventivo o i conti dell'ufficio di compensazione.

Art. 15 Carattere non pubblico delle sedute

¹ Le sedute non sono pubbliche.

² I membri della direzione dell'ufficio di compensazione partecipano alle sedute della Commissione in qualità di specialisti. Possono farsi accompagnare da altri collaboratori della SECO.

Sezione 3: Competenza della Commissione

Titolo 1: In generale

Art. 16 Compiti e competenze

¹ La Commissione ha in particolare i compiti e le competenze seguenti.

² Decide in merito:

- a. ai sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2 LADI);
- b. al conferimento da parte dell'ufficio di compensazione di mandati di ricerca nel settore della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73 cpv. 3 LADI);
- c. allo svolgimento di valutazioni e all'autorizzazione di progetti pilota da parte dell'ufficio di compensazione (art. 73a e 75a LADI);
- d. alle domande di risarcimento degli assicurati o di terzi contro la Commissione secondo l'articolo 78 LPGa (art. 89a cpv. 1 LADI).

³ Esercita le seguenti competenze finanziarie:

- a. è competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative dei Cantoni, delle casse e dell'ufficio di compensazione (art. 89 cpv. 5 LADI);
- b. approva il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica, compreso la pianificazione pluriennale dell'informatica (art. 83 cpv. 2 lett. f in combinato disposto con l'art. 89 cpv. 5 LADI);
- c. esamina i conti annuali dei Cantoni riguardanti le spese amministrative del servizio cantonale, degli URC e dei servizi LPML (art. 85 cpv. 1 lett. k in combinato disposto con l'art. 89 cpv. 5 LADI);
- d. esamina i conti annuali delle casse (art. 89 cpv. 5 LADI);
- e. esamina i conti annuali del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, a destinazione del Consiglio federale (art. 89 cpv. 1 LADI).

⁴ Assiste:

- a. il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione o di determinare le spese amministrative computabili degli organi esecutivi (art. 89 cpv. 2 LADI);
- b. il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi, segnatamente nel campo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 89 cpv. 3 LADI);
- c. il DEFR nell'adeguamento all'evoluzione salariale, da parte di quest'ultimo, delle quote globali per il guadagno assicurato (art. 41 cpv. 5 OADI).

⁵ Può emanare direttive:

- a. sui collocamenti del patrimonio del fondo di compensazione (art. 89 cpv. 1 LADI);
- b. per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 89 cpv. 4 LADI);
- c. sulle spese amministrative dell'ufficio di compensazione (art. 89 cpv. 5 LADI);
- d. in altri ambiti in cui ha competenze di sorveglianza sul fondo di compensazione, ad esempio per quanto riguarda l'approvazione di regolamenti e strategie nonché la richiesta di informazioni.

- ⁶ Esamina, nel quadro delle sue competenze di sorveglianza, i seguenti rapporti:
- a. rapporto annuale dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 89 cpv. 1 LADI);
 - b. rapporto annuale dell'ufficio di compensazione sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 83 cpv. 2 lett. c; art. 85 cpv. 1 lett. j LADI);
 - c. rapporto annuale dell'ufficio di compensazione sulle decisioni da esso prese nel settore dei provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione (art. 59c cpv. 3 e art. 83 cpv. 2 lett. e LADI);
 - d. rapporto annuale dell'ufficio di compensazione sulle attività e sulle decisioni relative alla collaborazione interistituzionale (art. 119d cpv. 3 OADI);
 - e. rapporti periodici dell'AFF sui collocamenti del patrimonio del fondo di compensazione (art. 121b OADI);
 - f. rapporti dei beneficiari dei sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 100 cpv. 5 OADI).

Titolo 2: Competenza in materia di bilancio preventivo e di conti (art. 89 cpv. 5 LADI)

Sottotitolo 1: Spese amministrative delle casse e dei Cantoni

Art. 17 Spese amministrative delle casse e dei Cantoni (art. 92 cpv. 6 e 7 LADI)

¹ L'ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione² stabilisce il rimborso delle spese amministrative delle casse.

² L'ordinanza concernente l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione³ stabilisce il rimborso delle spese amministrative dei Cantoni.

³ Se ritiene inadeguati il bilancio preventivo e i conti delle casse o dei Cantoni, in base all'articolo 89 capoverso 2 LADI in combinato disposto con l'articolo 92 capoversi 6 e 7 LADI la Commissione può proporre al Consiglio federale un adeguamento delle ordinanze di cui ai capoversi 1 e 2. La Commissione tiene conto a tal fine dei principi di cui all'articolo 92 capoversi 6 e 7 LADI.

Sottotitolo 2: Ufficio di compensazione

Art. 18

La Commissione approva il bilancio preventivo e i conti relativi alle spese amministrative dell'ufficio di compensazione nella misura in cui siano, conformemente all'articolo 92 capoverso 3 LADI, a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 19 Statuto dell'ufficio di compensazione (Art. 83 cpv. 3 LADI)

¹ L'ufficio di compensazione è diretto dalla SECO e fa parte dell'Amministrazione federale centrale (art. 43 cpv. 2 LOGA in combinato disposto con gli art. 7 cpv. 1 lett. d e 28 OLOGA nonché 5 Org-DEFR⁴).

² Nel quadro delle sue competenze di sorveglianza fondate su leggi speciali, la Commissione ha facoltà di impartire istruzioni nei confronti dell'ufficio di compensazione. La Commissione non ha tuttavia alcuna funzione direttiva nei confronti dell'ufficio di compensazione.

Art. 20 Subordinazione dal punto di vista del diritto del personale

¹ Nel quadro dell'approvazione del bilancio preventivo, la Commissione stabilisce i posti di lavoro in equivalenti a tempo pieno per il personale dell'ufficio di compensazione. L'assunzione di personale spetta all'ufficio di compensazione (art. 117a OADI).

² I collaboratori dell'ufficio di compensazione sono impiegati della SECO. I loro diritti e doveri derivano in particolare dalla legge e dall'ordinanza sul personale federale.

Art. 21 Spese di personale dell'ufficio di compensazione (art. 92 cpv. 3 e 4 LADI)

Le spese di personale dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione, fatte salve le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, coperte con le risorse generali della Confederazione.

² RS 837.12

³ RS 837.023.3

⁴ RS 172.216.1

Sottotitolo 3: Sistemi informatici

Art. 22 Approvazione dei mezzi finanziari per i sistemi informatici⁵

¹ La Commissione approva il bilancio preventivo e il conto dei sistemi informatici gestiti dall'ufficio di compensazione. Per garantire la gestione ordinaria dei sistemi, l'ufficio di compensazione effettua le spese necessarie attenendosi al bilancio approvato e senza ulteriore consultazione della Commissione.

² La Commissione approva separatamente il bilancio preventivo per i progetti e i piani di sviluppo di nuovi sistemi informatici o per i progetti e i piani di sviluppo dei sistemi informatici esistenti nei casi in cui tali progetti e piani non siano volti a garantire la gestione ordinaria dei sistemi.

³ Se non superano 0,5 milioni di franchi, i singoli progetti e piani di sviluppo dei sistemi informatici esistenti che non sono volti a garantire la gestione ordinaria di tali sistemi o i singoli progetti e piani di sviluppo di nuovi sistemi informatici sono approvati globalmente nell'ambito di un unico bilancio preventivo.

Art. 23 Competenze in materia di acquisti⁶

¹ Conformemente agli articoli 89 capoverso 5 e 92 capoverso 8 LADI, i mezzi finanziari per i sistemi informatici gestiti dall'ufficio di compensazione sono approvati dalla Commissione secondo quanto previsto dall'articolo 22 .

² La Commissione non ha alcuna competenza nell'attuazione operativa degli acquisti a livello operativo.

³ Gli acquisti autorizzati vengono effettuati dall'ufficio di compensazione. Gli acquisti dell'ufficio di compensazione sottostanno alle norme vigenti in materia di appalti pubblici applicabili all'Amministrazione federale centrale.

⁴ Sono applicabili le prescrizioni in materia di appalti pubblici della SECO.

⁵ La Commissione non ha alcuna funzione direttiva nei confronti dell'ufficio di compensazione e non è quindi nemmeno responsabile della correttezza e della liceità delle procedure d'acquisto dell'ufficio di compensazione.

Art. 24 Comitati direttivi informatici

¹ Affinché gli utenti dei sistemi informatici possano apportare le proprie conoscenze tecniche e sottoporre le proprie necessità e le proprie richieste in relazione all'attuazione e allo sviluppo dei sistemi informatici, per ognuno di tali sistemi è stato istituito un comitato direttivo informatico (CDI).

² I pareri dei comitati direttivi informatici sui progetti informatici dell'ufficio di compensazione devono essere comunicati alla Commissione. Fungono da base decisionale.

Sottotitolo 4: Mandati di ricerca (art. 73 cpv. 3 LADI)⁷

Art. 24a Assegnazione di mandati di studio

¹ La competenza finale per approvare i mezzi finanziari del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione per l'assegnazione di mandati di ricerca spetta alla Commissione (art. 73 cpv. 3 LADI).

² L'ufficio di compensazione sottopone alla Commissione il capitolato d'onori per l'assegnazione di mandati di studio. La Commissione può effettuare integrazioni, adeguamenti o cancellazioni. Il capitolato d'onori è approvato dalla Commissione.

³ Se l'aggiudicazione avviene nell'ambito di una procedura mediante invito, l'ufficio di compensazione propone un elenco degli offerenti che dovranno essere invitati a presentare un'offerta. La Commissione può completare o adeguare questo elenco. La cerchia degli offerenti invitati a presentare un'offerta è decisa dalla Commissione.

⁴ I membri della Commissione possono, su richiesta e con l'approvazione della Commissione, far parte del gruppo di valutazione. Possono anche delegare questa partecipazione a membri della loro organizzazione.

⁵ I mandati autorizzati vengono assegnati dall'ufficio di compensazione. L'assegnazione di mandati da parte dell'ufficio di compensazione sottostà alle norme vigenti in materia di appalti pubblici applicabili all'Amministrazione federale centrale.

⁵ Adeguato conformemente alla decisione del 10 dicembre 2020 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2021.

⁶ Adeguato conformemente alla decisione del 10 dicembre 2020 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2021.

⁷ Introdotto conformemente alla decisione del 10 dicembre 2020 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2021.

⁶ Sono applicabili le prescrizioni in materia di appalti pubblici della SECO.

Capitolo 3: Comitato della Commissione di sorveglianza (art. 121a OADI)

Art. 25 Composizione

¹ La Commissione istituisce un Comitato composto da membri della Commissione.

² Il Comitato è composto dal presidente della Commissione, da due rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, da due rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e da due rappresentanti dei Cantoni.

³ I Cantoni e le associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori designano i loro rappresentanti nel Comitato per la durata di un mandato.

⁴ I membri del Comitato possono farsi rappresentare da un altro membro della Commissione.

⁵ Il Comitato è presieduto dal presidente della Commissione o, in sua assenza, dal suo supplente.

Art. 26 Compiti

¹ Il Comitato discute in via preliminare gli affari che saranno trattati dalla Commissione, in particolare:

- a. il bilancio preventivo e il conto annuale dell'ufficio di compensazione, incluse le eventuali aggiunte;
- b. il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica dell'ufficio di compensazione;
- c. la strategia informatica dell'ufficio di compensazione;
- d. la pianificazione pluriennale e continua dell'informatica dell'ufficio di compensazione;
- e. il rapporto dell'ufficio di compensazione sulle revisioni negli organi d'esecuzione;
- f. stralciato⁸;
- g. la valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo interni e delle risultanti misure di riduzione dei rischi;
- h. la valutazione dell'efficacia e dei costi delle società di revisione esterne incaricate dall'ufficio di compensazione e la sorveglianza della loro indipendenza;
- i. stralciato⁹;
- j. la valutazione delle proposte dell'ufficio di compensazione sulle priorità in materia di revisione per l'anno successivo.

² Il Comitato:

- a. decide, nel quadro del bilancio preventivo per i progetti e i piani autorizzato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2, in merito all'approvazione delle fasi di un progetto non superiori a 5 milioni di franchi¹⁰;
- b. valuta, per gli organi esecutivi, il programma di revisione strategica e il programma di revisione annuale del fondo di compensazione¹¹;
- c. valuta le norme contabili dell'assicurazione contro la disoccupazione¹²;
- d. valuta l'efficacia dell'organo di revisione dell'ufficio di compensazione, del revisore dei conti di gruppo e della revisione interna nonché della reciproca cooperazione¹³.

³ Fatto salvo il capoverso 2, il Comitato non ha alcuna competenza decisionale.

⁴ I verbali delle sedute del Comitato sono sottoposti ai membri della Commissione prima che questa si riunisca.

Art. 27 Convocazione

¹ Le sedute sono convocate dal presidente o dal suo supplente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due membri.

² I membri ricevono l'invito, l'ordine del giorno e la relativa documentazione almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. L'invio può avvenire in forma elettronica.

⁸ Stralciato conformemente alla decisione dell'11 dicembre 2018 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2019.

⁹ Stralciato conformemente alla decisione del 25 aprile 2017 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2018.

¹⁰ Adeguato conformemente alla decisione del 10 dicembre 2020 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2021.

¹¹ Introdotto conformemente alla decisione del 25 aprile 2017 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2018.

¹² Introdotto conformemente alla decisione del 21 giugno 2017 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2018.

¹³ Introdotto conformemente alla decisione dell'11 dicembre 2018 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2019.

³ Il Comitato si riunisce almeno due settimane prima della Commissione.

Art. 28 In generale

¹ Il Comitato può deliberare validamente se sono presenti almeno quattro membri.

² In casi di parità, decide il presidente.

³ Gli articoli 8-11, 14 e 15 si applicano anche al Comitato.

Capitolo 4: Segreteria

Art. 29 Segreteria

1 La segreteria della Commissione è diretta dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 8e e 8ibis OLOGA).

2 La segreteria della Commissione è a disposizione sia della Commissione sia del Comitato.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione dei regolamenti vigenti

Il regolamento del mese di dicembre 2012 della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e i relativi regolamenti della sottocommissione finanze, del comitato di revisione e dei comitati direttivi informatici sono abrogati.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

In nome della Commissione

Boris Zürcher

Presidente della Commissione di sorveglianza per il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione